

COMUNE DI ESCOLCA
Provincia di Cagliari

DISCIPLINARE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA
DEL RISCHIO DI INCENDIO

DISCIPLINARE COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO INCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE

CONTRAENTE:

Comune di Escolca
Sede: Via Dante, 2 – 08030 ESCOLCA
C.F: 00814010914

RISCHIO ASSICURATO:

INCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE

DURATA CONTRATTUALE: Anni 4

**DECORRENZA DALLE ORE 24.00 DEL 01/12/2016 SCADENZA ALLE
ORE 24.00 DEL 30/11/2020**

senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta

RATEIZZAZIONE : Annuale

PREMIO A BASE D'ASTA € 1.050,00

LA SOCIETA' ASSICURA i seguenti Gruppi di rischio (Partite)

1 IMMOBILI	Tutti i fabbricati dell'Ente, nessuno escluso, per la maggior parte costruiti in materiali incombustibili, compresa l'impiantistica di servizio.
2 BENI MOBILI	Tutto quanto sia contenuto in fabbricati di proprietà o in uso, sia fisso che mobile, senza esclusione alcuna, fatta eccezione per i quadri e gli oggetti d'arte.
3 ALBERI	Posti nei parchi cittadini e nei viali. La garanzia è prestata limitatamente alle sole piante vive attaccate al suolo, e solo per il caso di totale distruzione senza possibilità di recupero. L'indennizzo comprende gli oneri della messa a dimora della nuova pianta. Sono esclusi dalla garanzia i frutti pendenti o futuri.
4 RISCHIO LOCATIVO	Le conseguenze della responsabilità civile attribuibili all'Amministrazione contraente ai sensi degli artt. 1588, 1589, 1611 cod.civ. per danni a immobili e beni mobili in essi contenuti di proprietà di terzi e dal Contraente condotti in locazione, causati da eventi indennizzabili dalla presente polizza.
5 RICORSO TERZI	Le conseguenze della responsabilità civile attribuibili all'Amministrazione contraente ai sensi degli artt. 2043 e seguenti – compresa la sua qualità di locatore d'immobili o di parte di essi - per danni a immobili e beni mobili di terzi, causati da eventi indennizzabili dalla presente polizza. Questa garanzia non prevede l'applicazione dell'art.1907 cod.civ. ed è prestata per tutti i fabbricati di proprietà o in uso dell'Ente contraente.

AVVERTENZE

Le informazioni contenute all'interno del presente documento sono di carattere riservato. Pertanto, anche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 30-06-2003 n° 196 né l'intero documento, né un eventuale condensato dello stesso potranno, in alcun caso, essere riprodotti e/o consegnati a terzi, in particolare a qualsivoglia organizzazione del settore assicurativo e/o di brokeraggio, senza il nostro preventivo consenso.

CONTRO I DANNI DIRETTI E MATERIALI CAUSATI DA

A - INCENDIO	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriati focolare che può autoestendersi e propagarsi.
B - ESPLOSIONE	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
C - SCOPPIO anche esterno	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati scoppio.
D - AZIONE DEL FULMINE	Anche senza sviluppo di fiamma.
E - IMPLOSIONE	Premesso che per implosione s'intende il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi, danni derivanti da implosione agli enti assicurati alle partite tutte, con l'esclusione degli eventi determinati da usura, corrosione e difetti di materiale.
F - URTO VEICOLI	In transito sulla pubblica via, esclusi però i veicoli dell'Ente.
G - FUMO	Anche se prodotto da incendio di beni diversi da quelli assicurati.
H - CADUTA AEREI CORPI ORBITANTI	Loro parti o cose da essi trasportate.
I - FUORIUSCITA ACQUA CONDOTTA	Compresa l'acqua piovana, causata da guasto o rottura accidentale d'impianti idrici, igienici, di riscaldamento o comunque da strutture di veicolazione.
L - RICERCA E RIPRISTINO DEL GUASTO	Prodotto da fuoriuscita di acqua condotta in uffici pubblici di proprietà o in uso.
M - FENOMENI ELETTRICI	Correnti o scariche elettriche da qualsiasi motivo provocate che si manifestino in macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici o elettronici. Sono esclusi i danni da usura.
N - ROTTURA ACCIDENTALE DI LASTRE	Di cristallo, mezzo cristallo, vetro stampato in edifici pubblici di proprietà o in uso.

**O - RESIDUI DEL
SINISTRO**

Demolizione, sgombero, trattamento e trasporto in discarica idonea dei residui del sinistro.

**P - EVENTI
ATMOSFERICI**

Trombe d'aria, bufere, tempeste, uragani, nubifragi, grandinate con esclusione relativamente a tali eventi di:

- Fabbricati aperti da uno o più lati
- Insegne e lucernari
- Beni mobili posti all'aperto

Q - ALLAGAMENTI

Verificatisi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura delle condutture (impianti igienici e/o di riscaldamento).

Sono esclusi dalla garanzia i danni :

- causati al contenuto la cui base è posta ad altezza inferiore ai 10 cm dal pavimento;
- causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali o di bacini compresi quelli artificiali, mareggiata e penetrazione d'acqua marina;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- causati da gelo, cedimento o franamento del terreno, anche se verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra.

**R - EVENTI
SOCIO POLITICI**

- Atti dolosi di terzi (inclusi i dipendenti del Contraente) -anche se effettuati in esecuzione di furto- compresi quelli vandalici, di terrorismo, di sabotaggio;
- Atti verificatisi in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, dimostrazioni di folla.

**S - SOVRACCARICO
NEVE**

Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e conseguenze crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

Sono esclusi i danni :

1. da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia integrativa;
2. ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M.LL.PP. 12/02/82) e al loro contenuto;
3. ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (a meno che esso sia ininfluenza ai fini della presente estensione) ed al loro contenuto;
4. ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
5. a lucernari, vetrate, serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

T – INONDAZIONI (NON COMPRESO) Danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati – compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio - per effetto di inondazione ed alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Sono esclusi i danni :

- causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- causati da mareggiata, marea, maremoto;
- di cedimento, smottamento o franamento del terreno;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione d'energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione sugli enti assicurati;
- a enti mobili all'aperto.

U – TERREMOTO (NON COMPRESO) Danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati – compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio - per effetto di terremoto, cioè di sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Sono esclusi i danni :

- causati da eruzione vulcanica, inondazione, maremoto;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale/industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno non riguardante la materialità degli enti assicurati;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione d'energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati “singolo sinistro”.

1

ESCLUSIONI

Non sono indennizzabili i danni verificatisi in occasione di :

1. atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
2. fenomeni prodotti dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

2

CLAUSOLE INTEGRATIVE

2.01 – Colpa grave

La garanzia s'intende operante anche se il danno sia stato prodotto per colpa grave dell'Ente assicurato, dei suoi preposti o Amministratori.

2.02 – Danni consequenziali

La garanzia s'estende ai danni prodotti ai beni patrimoniali qui assicurati da eventi tutelati dalla presente polizza che colpiscano beni di proprietà dell'Ente o di terzi.

Nel caso in cui il danno sia stato prodotto da beni di terzi s'intende inoperante la clausola "Rinuncia alla rivalsa".

2.03 – Onorario dei periti

La Società rimborsa le spese sostenute in caso di sinistro dall'Assicurato, per il lavoro svolto dai periti da esso nominati in base alle norme della presente polizza regolanti i sinistri.

2.04 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, non comportano decadenza dal diritto d'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali atti, omissioni ed inesattezze siano commesse in buona fede.

2.05 - Deroga alla proporzionale

La Società rinuncia ad applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1917 per quelle partite singolarmente considerate la cui somma assicurata, maggiorata di una percentuale del 10%, sia pari o superiore al valore risultante al momento del sinistro.

In caso contrario, la Società risponderà del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato, maggiorato della percentuale del 10%, e quello risultante al momento del sinistro.

2.06 – Accettazione delle caratteristiche del rischio

La Società dichiara di aver preso visione del rischio che al momento della stipula della polizza le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio, tranne quelle dolosamente sottaciute.

2.07 – Universalità

Viene assicurato tutto quanto costituisce i beni di proprietà, in uso, in comodato, detenzione, possesso, custodia o deposito del Contraente. In caso di sinistro devono ritenersi assicurati tutti tali beni; qualora una determinata cosa non trovasse precisa assegnazione in una delle Partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione sia dubbia o controversa, la cosa verrà attribuita alla Partita "Contenuto".

2.08 – Circostanze esterne influenti sul rischio

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio, quando le stesse si verifichino per fatto altrui o al di fuori degli enti assicurati.

2.09 – Danni precedenti

La mancata dichiarazione di danni che abbiano colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipula della polizza, non può essere invocato dalla Società come motivo d'irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

2.10 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

1. non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
2. l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 30 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

2.11 – Parificazione dei danni da incendio

Sono parificati ai danni da incendio, oltre i guasti arrecati per ordine delle autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo d'impedire o di arrestare l'incendio, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi d'estinzione.

2.12 – Rifacimento archivi

A seguito di sinistro indennizzabile, in caso di danneggiamento di materiale di archivio allocato degli uffici comunali, la Società rimborsa per il rifacimento della documentazione una somma addizionale pari al 15% del danno complessivo accertato per i beni mobili.

2.13 – Fiere e mostre

I beni assicurati in polizza sono garantiti anche durante lo svolgimento di fiere e mostre e simili manifestazioni, al di fuori del Comune, cui l'Ente può partecipare.

2.14 – Assicurazione in nome e per conto di chi spetta

L'assicurazione è prestata in nome proprio e per conto di chi spetta.

2.15 - – Tracciabilità dei flussi finanziari

Gli Assicuratori e la Wai Broker Srl si impegnano a rispettare le disposizioni normative previste dall'art. 3 della 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento delle somme (premi e franchigie) effettuato dall'Ente agli Assicuratori e alla Wai Broker Srl, oltreché l'impiego delle somme stesse, verrà effettuato in conformità con quanto stabilito dalla già citata Legge n. 136 del 13.08.2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle norme previste dalla predetta Legge, da parte della Società e del Broker, costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 3, c. 9-bis.

3

DETERMINAZIONE DEL VALORE E DEL DANNO

Per **valore a nuovo** s'intende :

IMMOBILI La spesa necessaria, al lordo degli oneri fiscali, per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'intero immobile assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area delle opere e dei muri di fondazione completamente interrati.

BENI MOBILI Il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti per funzionalità e rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, di montaggio e fiscali.

Per **valore commerciale** s'intende: l'apprezzamento effettuato, tenendo conto del grado di vetustà del bene danneggiato, del suo stato di conservazione, di usura, e di ogni altra circostanza influente, detratto l'eventuale valore dei residui del bene stesso.

Ciò premesso, la presente polizza è stipulata a termini di **valore a nuovo** alle condizioni seguenti :

- la garanzia così prestata riguarda esclusivamente beni di stato in attività.

Per i beni in disuso l'eventuale danno verrà risarcito **a valore commerciale**.

- In occasione di sinistro :

1. Verrà liquidato il danno commisurato proporzionalmente (in caso di sinistro parziale) o integralmente (in caso di sinistro totale) al valore commerciale del bene;
2. La differenza occorrente al conseguimento dell'indennizzo finale (cioè il valore di ripristino, di ricostruzione con caratteristiche strutturali uguali e/o equivalenti sulla stessa area o su area analoga o di sostituzione) verrà erogata entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o dell'effettiva sostituzione dei beni.

4.01 Partite	Somme assicurate in Euro
1 IMMOBILI	1.930.000,00
2 IMMOBILI DI PREGIO (vincolati dalla Sovrintendenza alle Belle Arti) e veicoli	50.000,00
3 BENI MOBILI	457.000,00
4 ALBERI	
5 FENOMENO ELETTRICO	100.000, 00
6 RICORSO TERZI	516.000,00
7 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	200.000,00

4.02– Limiti d'indennizzo

Indipendentemente dalle somme assicurate, la Società in nessun caso indennizzerà per il sinistro che colpisca una o più ubicazioni, somma superiore di quelle sotto indicate

Partite	Limiti d'indennizzo in Euro
A IMMOBILI per sinistro	800.000,00
B BENI MOBILI per sinistro	150.000,00

4.03 – Note

- Nella *Partita 1* il valore degli immobili è calcolato nel complesso.
- Nella *Partita 2* sono compresi :
 - a. i veicoli ricoverati negli appositi depositi comunali di proprietà del Comune.
 - b. le opere d'arte o i pezzi di raccolta contenuti in Biblioteca, in Archivi e in Musei (limite d'indennizzo di euro 1.000,00 (mille) per ogni singola opera)

4.04 – Limiti operativi delle singole garanzie

Per *limite d'indennizzo* s'intende la somma massima indennizzabile dalla Società per ogni sinistro.

Per *franchigia* s'intende la somma contrattualmente stabilita che viene dedotta dall'ammontare di ogni danno e che rimane a carico dell'Assicurato.

Per *scoperto* s'intende la parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale.

I limiti operativi delle singole garanzie sono contenuti nella seguente tabella :

Garanzia	Limiti d'indennizzo	Franchigia In Euro	Scoperto
F - URTO VEICOLI		500,00	
G - FUMO		500,00	
H - CADUTA AEREI			
I - ACQUA CONDOTTA	100.000,00	250,00	
L - RICERCA GUASTO	25.000,00	250,00	
M - FENOMENI ELETTRICI	100.000,00	250,00	
N – LASTRE	indennizzo annuo	5.000,00,	per lastra 1.000,00

O - RESIDUI SINISTRO	200.000,00	
P - EVENTI ATMOSFERICI	70% della somma assicurata per ogni partita	500,00
Q - ALLAGAMENTI	70% della somma assicurata per ogni partita	500,00
R - EVENTI SOCIOPOLITICI	70% della somma assicurata per ogni partita	500,00
S - SOVRACCARICO NEVE	70% della somma assicurata per ogni partita	10% minimo 1.500,00 massimo 15.000,00
T - INONDAZIONI	non assicurato	
U - TERREMOTO	non assicurato	
V - ONORARI PERITI	3% del danno indennizzabile	massimo 30.000,00
Y - RIFACIMENTO ARCHIVI	30.000,00	
Z - FIERE E MOSTRE	30.000,00	non oltre i 15 gg di manifestazione
W – SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO	20% della somma assicurata	

4.05 – Caratteristiche dei fabbricati

a) Il patrimonio immobiliare assicurato, ubicato nel Comune di Senorbì è composto da fabbricati elevati a non più di dieci piani fuori terra, costruiti con strutture portanti verticali, manto del tetto, pareti esterne in materiali incombustibili, con solai (ove esistono) ed armatura del tetto comunque costruiti;

b) La Società considererà fabbricati costruiti come quelli descritti al punto 1 anche i fabbricati con caratteristiche di minor sicurezza, fino al massimo del 25% degli immobili assicurati.

c) I fabbricati costituiscono tutti altrettanti rischi separati.

d) Le strutture sportive s'intendono assicurate nel complesso (spogliatoi, tribune, palestre, palloni presso statici etc.).

Nel caso in cui i fabbricati assicurati siano una porzione di maggiori edifici, l'assicurazione relativa comprende anche la quota ad essa porzione a servizio comune.

4.06 – Esonero dalla descrizione dei beni assicurati

Il Contraente viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino quantità, qualità e valori delle cose assicurate, ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone il Contraente, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro.

4.07 – Valutazione dei beni e delle singole ubicazioni

In caso di sinistro, il Contraente, qualora richiesto, potrà fornire tutti i mezzi in suo possesso, anche se diversi dalle normali scritturazioni contabili (fatture, bolle, inventari, dichiarazioni giurate) al fine di provare la qualità e la quantità delle cose esistenti al momento del sinistro e la realtà e l'importanza del danno.

4.08 – Inserimento automatico in garanzia

La Società si obbliga a ritenere assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione, da parte del Contraente, anche quei beni acquisiti nel corso del periodo di assicurazione, compresi quelli trasferiti al Contraente ope legis, nel limite del 25% della somma totale riferita a quel gruppo di rischio.

4.09 – Variazione del rischio – Regolazione del premio

1. Il Contraente s'impegna a comunicare alla Società, entro 60 giorni dalla fine di ogni anno assicurativo le variazioni di rischio, delle somme e/o Partite assicurate eventualmente intervenute nell'anno precedente.
2. Sulla base di tali dati e dei tassi indicati in polizza, la Società emette appendice riepilogativa che contiene :
 - nuovo premio annuo;
 - conguaglio per l'annualità scaduta, calcolato con il 50% del premio annuo in aumento.
3. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazioni dovranno essere regolate dalle rispettive parti nei termini previsti per il pagamento della rata annuale di premio.
4. In caso di mancata comunicazione da parte del Contraente, la garanzia resta operante e la Società ha l'obbligo di richiederla formalmente al Contraente, e per conoscenza al Broker, nonché di concedere 30 giorni al Contraente per l'adempimento. L'inottemperanza della Società a tale obbligo renderà inoperante il successivo punto 5.
5. Se il Contraente non effettua nei termini previsti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento del conguaglio, in caso di sinistro si applicherà l'art.1907 cod.civ., fermi i diritti della Società di agire giudizialmente e di risolvere il contratto.

5

SINISTRI

5.01 - Obblighi del contraente - Denuncia dei sinistri

Il Contraente deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società, ai sensi dell'art.1914 cod.civ.

Il Contraente deve denunciare ciascun sinistro entro 15 giorni dall'avvenimento del fatto o dal momento in cui ne venga a conoscenza.

Nella denuncia dovranno essere specificati:

- data, luogo e causa del sinistro;
- descrizione, il più possibile circostanziata, dell'accaduto;
- indicazione delle conseguenze;
- indicazione di eventuali terzi danneggiati.

In riferimento alle Partite *Ricorso Terzi* e *Rischio Locativo* l'Assicurato deve immediatamente informare la Società dei procedimenti civili o penali promossi contro di esso, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Società ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato, il quale deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento di proprie responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali, si applica l'art. 1917 cod. civ.

5.02 – Periti liquidatori

Le liquidazioni dei danni direttamente subiti dal Contraente avviene:

1. mediante accordo diretto tra le parti;
2. oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati, uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sul nominativo del terzo perito, tali nomine vengono demandate per iniziativa della parte più diligente al Presidente del Tribunale del Foro competente.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito.

Quelle del terzo perito sono a carico per metà dell'Assicurato che conferisce alla Società di liquidare e pagare dette spese e di detrarre la quota dal Contraente dovuta dall'indennità spettantegli.

5.03 – Mandato dei Periti

I Periti devono :

1. indagare su circostanze, modalità e cause del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni;
3. verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti;
4. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei beni assicurati;
5. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata mediante Periti nominati, come previsto dall'art. 5.03 punto 2, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale. I risultati delle operazioni di cui ai punti 4. e 5. sono obbligatori per le Parti, salvo il caso di dolo, errori, violenza, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

5.04 – Indennizzo in mancanza di chiusura di istruttoria

L'Assicurato o il Contraente ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo o di anticipi anche in mancanza di chiusura d'istruttoria, se aperta, purché presenti fidejussione bancaria o assicurativa con la quale s'impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali.

5.05 – Indennizzo separato

In caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, ciascuna Partita verrà singolarmente considerata, come se ai soli effetti di detto indennizzo, per ognuna di tali Partite fosse stata stipulata una polizza distinta. I Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

5.06 – Pagamento dell'indennizzo

La Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento dal verbale di perizia redatto dai periti.

6.01 – Decorrenza e durata del contratto

La durata del contratto è di anni 4

Decorrenza ore 24 del 01/12/2016 Scadenza ore 24 del 30/11/2020

Rateazione annuale

La presente polizza s'intende risolta alla scadenza, senza tacito rinnovo.

6.02 - Termini di pagamento del premio

In caso di mancato pagamento del premio da parte dell'Assicurato, la garanzia è sospesa dalle ore 24 del 120° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle 24 del giorno del pagamento.

Il pagamento verrà effettuato tramite il broker; la Società riconosce tale pagamento come se effettuato ad essa e gli attribuisce pieno effetto solutorio.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella della comunicazione alla Società anche via fax degli estremi dell'atto che conferisce ordine di pagamento alla Tesoreria Comunale.

6.03 – Recesso delle parti

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni.

In caso di recesso da parte della Società, essa restituisce la parte di premio netto relativa al periodo di assicurazione non goduto.

6.04 – Foro competente

Per Foro competente s'intende quello ove ha sede legale l'Assicurato.

6.05 – Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga previsto dall'art.1916 cod.civ. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge nonché verso le Società e/o Enti controllate, collegate o partecipate.

6.06 – Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni delle parti possono essere fatte tramite lettera raccomandata o via fax.

6.07 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

6.08 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

6.09 – Clausola broker

Si fa presente che il COMUNE DI ESCOLCA ha affidato in esclusiva alla WAI BROKER SRL, con sede in via dei 8 Marzo, 1908 n. 12 , – 09028 Sestu , la consulenza ed assistenza precontrattuale e la gestione dell'intero portafoglio assicurativo. Allo stesso Broker dovranno essere fatte per iscritto tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto.

Pertanto la Compagnia aggiudicataria dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker, s'intenderà come fatta, a tutti gli effetti, alla Compagnia. Così come avranno lo stesso valore tutte le comunicazioni fatte, in nome e per conto dell'Assicurato/Contraente, dal Broker alla Compagnia.

Alla WAI BROKER dovranno essere corrisposti i premi di assicurazione affinché provveda al pagamento degli stessi alla/e Compagnia/e aggiudicataria/e.

Si dà espressamente atto, pertanto, a titolo meramente esemplificativo, che:

- ai fini dell'art. 1901 del c.c., il pagamento dei premi effettuato dall'ente contraente al Broker s'intenderà come ricevuto dalla Compagnia;
- le comunicazioni inviate dall'Ente contraente e ricevute dal Broker s'intendono come ricevute dalla Compagnia, anche ai fini dell'art. 1913 del c.c..

Nel caso di rapporti con più compagnie in coassicurazione, il rapporto verrà tenuto esclusivamente con la Compagnia delegataria alla quale spetta l'integrale esecuzione dei contratti di assicurazione

senza eccezioni o limitazioni di sorta opponibili alla medesima e/o dalle altre imprese in coassicurazione.

La misura del compenso provvisionale al Broker è da determinarsi secondo gli usi di piazza (art. 1657 c.c.), a carico della Compagnia aggiudicataria, dato dalla percentuale corrispondente a quella stabilita nella lettera di collaborazione secondo la L. 221/2012 (art.22 comma 10) oppure, ove mancante, onde poter garantire la “par condicio”, verrà corrisposta, a titolo indicativo, la provvigione del 3,5% dei premi lordi aggiudicati.

Dette provvigioni non dovranno rappresentare un maggior costo per l’Amministrazione e dovranno essere intese, esclusivamente, come il normale caricamento di costo della compagnia e rappresenta una parte dell’aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie alla propria rete di vendita, costituendo una parte della provvigione che va all’agente della compagnia di assicurazione senza che esso incida come onere aggiuntivo per il cliente. Pertanto la Compagnia/e dichiarano che tale compenso non costituirà assolutamente un aumento del premio assicurativo a carico dell’Assicurato. In tal senso la consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti (C.C. Lombardia n. 1536-2004; C.C. prima sezione centrale di appello di Roma n. 179-2008; C.C. Emilia Romagna n. 319-2011; C.C. Sicilia n. 439-2013).

L’Impresa aggiudicataria si impegna a consegnare presso gli uffici del Broker i documenti contrattuali per la verifica ed il perfezionamento.

Escolca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO